SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

4° COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Vice Presidente CORALLO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni alla legge 12 novembre 1955,

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica » (761)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

O R I A N A , relatore alla Commissione. Vorrei far rilevare che nel resoconto sommario stampato sul bollettino delle Commissioni non è stato accennato alla considerazione da me fatta nella precedente seduta relativa all'opportunità non dell'approvazione del provvedimento ma del momento in cui farlo entrare in vigore. Ripeto, quindi, la mia osservazione, che credo abbia una certa importanza perchè questo forse è il punto maggiormente da discutere in questo momento.

La questione è questa: siamo a fine novembre; le commissioni sono già riunite;

33° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

fino al primo gennaio vi è il tempo per il Ministro di stendere e firmare i quadri di avanzamento. Allora i casi potrebbero essere due. Primo, che l'approvazione del presente disegno di legge da parte della Camera dei deputati, naturalmente dopo la nostra eventuale approvazione, possa andare a finire a gennaio; il provvedimento, quindi, potrebbe entrare in vigore a fine gennaio, nel qual caso la riserva che io esprimo sarebbe naturalmente sciolta. Secondo: se il provvedimento in tempi rapidissimi venisse approvato entro il 31 dicembre, si verificherebbe il seguente fatto: che le commissioni di avanzamento nel frattempo si sono riunite ed hanno stabilito chi dovrà essere promosso; che fino al 31 dicembre tutti sono convinti che quelli che saranno promossi lo saranno in ordine di ruolo, ma, ad un certo momento, il 31 dicembre, vengono a sapere di essere promossi in ordine di merito. È opportuno entrare in questa battaglia? Questa è la domanda che rivolgo agli onorevoli colleghi e, come ho già detto, ho desiderato ripeterla in quanto non ne ho trovato traccia nel resoconto sommario della precedente seduta.

È evidente che al riguardo io posso avere una opinione, altri ne possono avere una diversa. Personalmente ritengo si debba fare in modo — magari dicendolo esplicitamente nel provvedimento — che questo disegno di legge divenga operativo per i quadri di avanzamento dell'anno successivo, cioè del 1982, e non per quelli del 1981. Questa, ripeto, è la mia opinione.

PRESIDENTE. Ritengo, senatore Oriana, che la questione da lei sollevata possa più opportunamente essere esaminata in sede di articolato. Se lei presenterà un emendamento, evidentemente lo discuteremo. La sua osservazione infatti (e la ringrazio di averla resa più chiara) o si traduce in un emendamento o, altrimenti, non vedo in quale altro modo la possiamo affrontare. A quale articolo, eventualmente, andrebbe presentato il suo emendamento?

ORIANA, relatore alla Commissione. All'articolo 4.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il disegno di legge ha lo scopo di correggere soluzioni adottate dalla legge di avanzamento per la promozione a scelta degli ufficiali di determinati gradi di taluni ruoli della Marina e dell'Aeronautica. Esso è perciò inteso a modificare: a) la disciplina in atto per la promozione a scelta dei capitani di fregata (per cui detti ufficiali sono iscritti in quadro d'avanzamento in ordine di ruolo) che ha come eccezione quella dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore (che sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito) prevedendo la stessa regola per i capitani di fregata di tutti i ruoli (articolo 1); b) il criterio di determinazione dell'aliquota annuale di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei contrammiragli dei Corpi sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto (articolo 2) e dei maggiori generali del Corpo sanitario aeronautico (articolo 3), stabilendo che detta aliquota comprenda tutti gli ufficiali dei predetti gradi in ruolo, anzichè uno ogni anno, come rimasto previsto.

Per quanto concerne, poi, l'osservazione fatta dal senatore Oriana, posso anche preannunciare l'accoglimento da parte del Governo dell'eventuale modifica che si accinge a proporre in ordine all'operatività del provvemento per il 1982.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 82 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani di vascello e dei capitani di fregata di tutti i Corpi ha luogo a scelta.

I capitani di vascello da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei 4^a COMMISSIONE

33° Resoconto sten. (26 novembre 1980)

quadri stessi in ordine di ruolo. I capitani di fregata dei ruoli normali e speciali da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito ».

Non è approvato.

Occorre ora valutare se la caduta dell'articolo 1 rende improponibili i rimanenti articoli. Se si ritiene che gli altri articoli abbiano una loro autonomia, possiamo proseguire nell'esame.

FALLUCCHI. Gli articoli 2 e 3 riguardano l'ampliamento delle aliquote; gli altri si riferiscono ad altre cose.

ORIANA, relatore alla Commissione. L'articolo 4 ha connessione con i primi tre; quindi, a sè stanti possono essere visti soltanto gli articoli 2 e 3, e non l'articolo 4. In questa situazione io propongo un rinvio.

M A R G O T T O . Io comunque ho i miei dubbi che si possano stralciare questi articoli perchè, secondo me, sono tutti collegati.

PRESIDENTE. Appare opportuno rinviare l'esame degli articoli anche per valutare le implicazioni che la reiezione dell'articolo 1 può avere.

Mi pare che la proposta di rinvio sia condivisa da tutti i Gruppi. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI